



CITTA' DI CORSICO

Determinazione del Dirigente
Ufficio Amministrazione Personale

Determ. n. 407 del 17/05/2019

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N.359 DEL 30.04.2019, AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONCORSI PUBBLICI, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE VACANTE NELL’ENTE – APPROVAZIONE DEI RELATIVI BANDI DI CONCORSI PUBBLICI”.

IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta del Comune n. 234 del 18/12/2018, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2019/2020/2021 e ricognizione sull’anno 2018;
- nella predetta programmazione del fabbisogno di personale venivano indicati, tra gli altri, i seguenti posti da ricoprire nel Settore Istituzionale – Servizio Contabilità e Bilancio – Partecipate Sit/Tributi:
 - n.1 posto di Istruttore Direttivo delle attività contabili - Cat. D - tempo pieno;
 - n. 1 posto di Istruttore delle attività contabili – Cat. C – tempo pieno;
 - n. 1 posto di Istruttore delle attività contabili – Cat. C – tempo parziale – 18 ore settimanali;
- ai fini delle predette procedure di assunzione, sono state effettuate le comunicazioni previste dall’art. 34 – bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., che hanno dato esito negativo;
- mediante determinazione n. 234 del 18/03/2019 è stato dato avvio alla procedura prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. che prevede la mobilità volontaria di personale giungendo ad esito negativo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 30/04/2019 venivano indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei posti vacanti suindicati, presso il Settore Istituzionale – Servizio Contabilità e Bilancio – Partecipate Sit/Tributi:

Considerato:

- che i Bandi di concorso sono stati pubblicati, nelle forme e modalità di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 35 del 3 maggio 2019 nonché sul sito istituzionale del Comune di Corsico alla voce Amministrazione Trasparente -

Sezione Bandi di concorso;

Preso in esame il concorso per la copertura di n. 2 posti vacanti di Istruttore delle attività contabili – Cat. C, di cui n. 1 posto a tempo parziale – 18 ore settimanali;

Dato atto che:

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per la data del 3 giugno 2019;

- alla data odierna del 16 maggio 2019 sono pervenute n. 10 domande;

Considerato che, successivamente all'avvio della procedura concorsuale, a seguito di attenta valutazione dell'interesse pubblico precedute da approfondite verifiche in relazione alle procedure ordinarie per la copertura di posti vacanti, il Servizio Risorse Umane ritiene di dover sospendere la procedura selettiva di cui trattasi in quanto nelle procedure indicate per il reclutamento di personale nelle P.A. deve considerarsi prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità;

“E’ stata la giurisprudenza a stabilire che la PA deve motivare dettagliatamente le ragioni per cui decide di non utilizzare, mediante scorrimento degli idonei, le proprie graduatorie di concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato vacanti, preferendo l’indizione di nuovi concorsi (Consiglio di Stato Adun. Plen. sentenza n. 14 del 28.07.2011; V Sezione, [sentenza n. 1395 del 4.03.2011](#)).

Stabilendo il principio secondo cui, se sussiste una graduatoria valida la PA, salvo che si tratti di posti istituiti dopo la sua approvazione, deve considerarsi prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. In presenza di una graduatoria valida, i soggetti in essa collocati vantano un diritto soggettivo allo scorrimento della stessa da parte dell’Ente autore della selezione.

“L’obbligo della PA di utilizzare le proprie graduatorie è rilevata sia dalle istruzioni tecniche e dalle linee guida indicate da “ ANCI”, che dalle note procedurali indicate da “POLIS LOMBARDIA”

Ritenuto, quindi, che le motivazioni sopraesposte sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità e consentono all'Ente di provvedere alla sua sospensione in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

Richiamata la Giurisprudenza amministrativa che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

Dato atto che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela sia in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande sia perché il bando di concorso non rientra tra i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole. (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

Rilevato che “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter

concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

Dato atto della sussistenza di un interesse concreto e attuale alla sospensione e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di sospensione d'ufficio;

Visto il bando di concorso pubblico in esame , approvato con determinazione n. 359/2019 , il quale all'art. 13 – “disposizioni finali” prevede il diritto insindacabile dell' Amministrazione Comunale di revocare, rettificare, sospendere o prorogare il bando di concorso;

Dato atto che il bando di concorso, *lex specialis* di esso, prevede ”*L' accettazione incondizionata delle norme previste dal bando e la conoscenza completa ed esaustiva delle stesse.*”;

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere alla parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 359/2019 in via di autotutela in relazione alla sospensione della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 Istruttori delle attività contabili – Cat. C, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i., fino a nuova verifica della graduatoria concorsuale in corso di validità;

D E T E R M I N A

1. La narrativa che precede, forma presupposto giuridico e parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di rettificare d'ufficio in autotutela, per i motivi specificati in premessa e qui integralmente riportati, la determinazione n. 359 del 30.04.2019, avente ad oggetto “Determinazione in merito all'avvio delle procedure di concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale vacante nell'Ente – Approvazione dei relativi bandi di concorsi pubblici”, **al punto 1) del dispositivo eliminando l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di n. 2 Istruttori delle attività contabili – Cat. C, di cui n. 1 a tempo parziale - 18 ore settimanali;**
3. **Di sospendere** pertanto i termini di pubblicazione del bando di concorso di cui trattasi, fino alla verifica della graduatoria concorsuale vigente per la ricerca degli stessi profili professionali messi a concorso;
4. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Corsico, sul sito istituzionale del Comune alla voce Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso e e sulla G.U della Repubblica Italiana IV Serie speciale concorsi ed esami;
5. di riservarsi ogni decisione in relazione alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi per l'emanazione di un nuovo bando rettificato ed integrato sulla base di quanto evidenziato in relazione;
6. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(MUSSO GIORGIO)
con firma digitale

